



REGOLAMENTO ELETTORALE

Consiglio di Indirizzo del 09 Luglio 2015

REGOLAMENTO ELETTORALE *

Premessa	3
Art. 1 - Commissione Elettorale	3
Art. 2 – Seduta di insediamento del Consiglio di Indirizzo. Adempimenti	3
Art. 3 - Procedura per la nomina dei tre Consiglieri cooptati	4
3.1 Requisiti per la cooptazione	4
3.2 Presentazione delle candidature e modalità della cooptazione	4
3.3 Operazioni di voto	5
3.4 Scrutinio delle schede.....	5
3.5 Proclamazione dei risultati elettorali.....	5
Art. 4 - Elezione del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori	5
4.1. Elettorato passivo.....	5
4.2. Presentazione delle candidature	6
4.3. Esercizio del diritto di voto.....	7
4.4. Operazioni di voto per l'elezione del Presidente	7
4.5. Operazioni di voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Presidente del Collegio dei Revisori	8
4.6. Proclamazione dei risultati elettorali per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Presidente del Collegio dei Revisori	8
Art. 5 - Reclami	8

*

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi nei propri organi statutari. Si segnala, dunque, che ogni carica, funzione, ruolo che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile”.

Premessa

Il presente Regolamento contiene le norme e disciplina le procedure elettorali che il Consiglio di Indirizzo adotta per le nomine di sua competenza, in osservanza dei principi, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui agli artt. 7, 8 e 19 del vigente Statuto.

Art. 1 - Commissione Elettorale

1. Il Consiglio di Indirizzo uscente, valutata la proposta del Consiglio di Amministrazione uscente, nomina la Commissione Elettorale almeno trenta giorni lavorativi prima della data fissata per le votazioni, scegliendo tra persone esperte in materie giuridiche ed elettorali, indicando chi debba assumere le funzioni di Presidente e l'ammontare del compenso stabilito per ogni membro della Commissione Elettorale nominata.
2. La Commissione è composta da tre membri esterni i quali non possono candidarsi o essere candidati ad alcuna carica della Fondazione.
3. La Commissione predispone l'elenco delle candidature, sovrintende all'organizzazione delle votazioni, esamina e decide, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, sugli eventuali reclami presentati contro le operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 2 – Seduta di insediamento del Consiglio di Indirizzo.

Adempimenti

1. La seduta di insediamento del Consiglio di Indirizzo è presieduta dal Consigliere più anziano d'età, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello Statuto. Per la validità della seduta è sufficiente la presenza di almeno dodici consiglieri, ai sensi dell'art. 9, comma 6, dello Statuto.
2. Il Presidente (Consigliere anziano), al fine di procedere all'elezione dei membri cooptati, invita il Consiglio a designare, con voto palese, tre Consiglieri che formeranno il seggio Elettorale e fra essi il Presidente del seggio. Il seggio Elettorale, così costituito, rimane in carica sino alla conclusione delle votazioni previste dal presente regolamento.
3. Il Consiglio procede quindi alla elezione dei tre consiglieri cooptati, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, con le modalità di cui agli articoli seguenti del presente regolamento.

4. terminate le operazioni di voto e proclamati eletti i tre Consiglieri cooptati, il Consiglio di Indirizzo si convoca in seconda riunione indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui verrà tenuta la seduta, ai sensi dell'art. 9, comma 5, dello Statuto.

5. Il Presidente (Consigliere anziano) illustra, infine, le modalità di presentazione delle candidature per l'elezione, rispettivamente, del Presidente della Fondazione, degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del suo Presidente, indicando anche l'ora di inizio e l'ora del termine delle operazioni di voto, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 3 - Procedura per la nomina dei tre Consiglieri cooptati

3.1 Requisiti per la cooptazione

1. I tre Consiglieri nominati per cooptazione devono essere personalità di chiara e indiscussa fama e particolarmente esperti nelle materie di cui all'art. 4 dello Statuto. Al fine di assicurare l'equilibrata composizione del Consiglio di Indirizzo non possono essere espressione degli Enti designanti.

3.2 Presentazione delle candidature e modalità della cooptazione

1. Le candidature dei Consiglieri da cooptare sono presentate dai componenti del Consiglio di Indirizzo entrante almeno cinque giorni lavorativi prima del voto.

2. Il Consigliere di Indirizzo che intenda avvalersi della facoltà di proporre nominativi di Consiglieri da cooptare, deve presentare due candidature, fra le quali siano presenti entrambi i generi.

3. Le candidature devono essere presentate a mano presso la Direzione Generale della Fondazione entro le ore 12 del giorno indicato quale scadenza per la presentazione, unitamente al curriculum, all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui allo Statuto, nonché alla dichiarazione d'impegno d'onore di cui all'art. 19, comma 3 del vigente Statuto, entrambe sottoscritte dal candidato.

4. L'elenco delle candidature deve essere affisso nei locali della Fondazione e deve essere pubblicato sul sito Internet della medesima, a cura della Commissione Elettorale, per i quattro giorni lavorativi precedenti quello fissato per le operazioni di voto. Entro il quarto giorno lavorativo precedente la riunione, le candidature vengono comunicate, a cura della Direzione Generale, ai Consiglieri nominati agli indirizzi indicati dagli stessi.

3.3 Operazioni di voto

1. La Commissione Elettorale predispone schede compilate a stampa con il nome dei candidati. Finite le operazioni preliminari, il Presidente del Seggio Elettorale dichiara aperte le operazioni di voto.
2. Sono ammessi a votare solo i Consiglieri presenti nel momento della dichiarazione di apertura delle operazioni di voto che si protraggono per quindici minuti. Non è consentito il voto per delega.
3. Le votazioni si svolgono con modalità idonee ad assicurare la segretezza del voto ed utilizzando le matite messe a disposizione degli elettori. E' nulla la scheda compilata con modalità diverse da quelle indicate.
4. Ogni Consigliere in sede di votazione può esprimere sulle schede precompilate fino ad un massimo di due preferenze. Il voto si esprime barrando il riquadro posto a fianco del nome del candidato.
5. Qualora un Consigliere esprima più di un voto di preferenza, i voti espressi devono rispondere al principio dell'adeguata presenza di entrambi i generi. Le schede che riportino più di un voto di preferenza senza rispettare il principio dell'adeguata presenza di entrambi i generi sono nulle.

3.4 Scrutinio delle schede

1. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente del Seggio Elettorale dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in forma palese e si protrarranno in via continuativa fino al loro esaurimento.

3.5 Proclamazione dei risultati elettorali

1. Il Presidente del Seggio Elettorale consegna i risultati dello scrutinio al Consigliere anziano che procede alla proclamazione dei cooptati, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
2. Sono cooptati coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede senza indugio al ballottaggio

Art. 4 - Elezione del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori

4.1. Elettorato passivo

1. Possono essere nominati alle cariche di Presidente della Fondazione, di Consigliere di Amministrazione e di Revisore tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del D.lgs. 24/02/1998, n. 58 ed all'art. 1 del D.M. 11/1/98, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri di Indirizzo e di cui all'art. 8, comma 5, dello Statuto.
2. Per essere nominato Presidente della Fondazione è inoltre necessario essere componente del Consiglio di Indirizzo.
3. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.lgs. 27/01/2010, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni.

4.2. Presentazione delle candidature

1. Per la carica di Presidente della Fondazione, ogni Consigliere di Indirizzo può presentare la candidatura di un altro Consigliere.
2. Per le cariche di Consigliere di Amministrazione e di Revisore, ogni Consigliere di Indirizzo che intenda avvalersi della facoltà di proporre nominativi, deve presentare due candidature, fra le quali siano presenti entrambi i generi.

Possono essere candidati:

- altri Consiglieri di Indirizzo;
- soggetti esterni al Consiglio.

3. Per tutte le diverse cariche devono essere presentate distinte ed autonome candidature, unitamente al curriculum, all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui allo Statuto, nonché alla dichiarazione d'impegno d'onore di cui all'art. 19, comma 3 del vigente Statuto, entrambe sottoscritte dal candidato.
4. Le candidature devono essere presentate a mano presso la Direzione Generale della Fondazione entro le ore 12 del giorno indicato quale scadenza per la presentazione. Il termine per la presentazione delle candidature è il quinto giorno lavorativo precedente quello fissato per le operazioni di voto.
5. L'elenco delle candidature è affisso nei locali della Fondazione e deve essere pubblicato sul sito Internet della medesima a cura della Commissione Elettorale, per i quattro giorni lavorativi precedenti quello fissato per le operazioni di voto.
6. Entro il quarto giorno lavorativo precedente la riunione, le candidature vengono comunicate a cura della Direzione Generale ai componenti del Consiglio di Indirizzo agli indirizzi segnalati dagli stessi agli uffici.

4.3. Esercizio del diritto di voto

1. La Commissione Elettorale predispone schede compilate a stampa con il nome dei candidati.
2. Ad ogni Consigliere di Indirizzo vengono consegnate, in successione, tre schede, una per l'elezione del Presidente, una per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, una per l'elezione del Collegio dei Revisori e del suo Presidente.
3. Ogni Consigliere può esprimere fino a quattro voti di preferenza per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e fino a tre voti per la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori.
- 3.bis. Qualora un Consigliere esprima più di un voto di preferenza per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e per la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, i voti espressi devono rispondere al principio dell'adeguata presenza di entrambi i generi. Le schede che riportino più di un voto di preferenza senza rispettare il principio dell'adeguata presenza di entrambi i generi sono nulle.
4. Le operazioni di voto segnano il seguente ordine temporale:
 - a) elezione del Presidente;
 - b) elezione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) elezione del Collegio dei Revisori.
5. Le votazioni si svolgono separatamente, con modalità idonee ad assicurare la segretezza del voto ed utilizzando le matite messe a disposizione degli elettori.
6. Il voto si esprime barrando il riquadro posto a fianco del nome del candidato. E' nulla la scheda compilata con modalità diverse da quelle indicate. Non è consentito il voto per delega.

4.4. Operazioni di voto per l'elezione del Presidente

1. Finite le operazioni preliminari, il Presidente del Seggio Elettorale dichiara aperte le operazioni di voto per l'elezione del Presidente, che si protraggono per quindici minuti. Si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 4.3 del presente Regolamento.
2. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente del Seggio Elettorale dà inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgono in forma palese e si protraggono in via continuativa fino ad esaurimento.
3. Il Presidente del Seggio Elettorale consegna i risultati dello scrutinio al Consigliere anziano che presiede la seduta di Consiglio, il quale procede alla proclamazione del Presidente della Fondazione. Risulta eletto alla carica di Presidente della Fondazione colui

che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio.

4.5. Operazioni di voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Presidente del Collegio dei Revisori

1. Il Presidente neoeletto assume la presidenza della seduta e invita il Presidente del Seggio Elettorale a procedere con le operazioni di voto, prima dell'elezione del Consiglio di Amministrazione poi del Collegio dei Revisori e del suo Presidente.
2. Ognuna delle votazioni si protrae per quindici minuti.

4.6. Proclamazione dei risultati elettorali per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Presidente del Collegio dei Revisori.

1. Il Presidente del Seggio Elettorale consegna i risultati di ogni scrutinio al Presidente della Fondazione che procede alla proclamazione dei risultati.
2. Risultano eletti:
 - a) alla carica di Consigliere di Amministrazione, i primi sei candidati in relazione ai voti ottenuti. In caso di parità di voti, si procede senza indugio al ballottaggio;
 - b) per il Collegio dei Revisori, i primi cinque candidati in relazione ai voti ottenuti, di cui i primi tre come componenti effettivi e gli altri due come supplenti. In caso di parità di voti si procede senza indugio al ballottaggio;
 - c) alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede senza indugio al ballottaggio.
3. Ultimate le operazioni, il Presidente del Seggio Elettorale predisponde il verbale della riunione e ne comunica pubblicamente l'esito.

Art. 5 - Reclami

1. Contro le operazioni di voto e di scrutinio è consentito presentare reclamo, da parte dei Consiglieri di Indirizzo presenti ed aventi diritto di voto, alla Commissione Elettorale di cui all'art. 1, che decide seduta stante, disponendo se del caso la sospensione e la rinnovazione delle operazioni di voto e di scrutinio dal momento in cui siano state riscontrate irregolarità o violazioni del presente Regolamento.